

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Rocco CAPUTO, e della società A.S.D. GARGANO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco CAPUTO, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, dal 6.11.2025 al 25.11.2025, inviato a mezzo WhatsApp al sig. Giuseppe Bozza, dipendente della L.N.D. - Delegazione Provinciale di Foggia: I) messaggi intimidatori riferiti all'arbitro della gara Under 15 Regionale Gargano Academy – Marconi Vico dell'1.11.2025; II) un messaggio irrispettoso riferito a una decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale; III) messaggi irrispettosi riferiti alla designazione dell'arbitro della gara Under 15 Regionale Vico - Academia Calcio Monte del 15.11.2025;

nonché per avere, in data 6.11.2025, inviato a mezzo WhatsApp al Sig. Lorenzo Taggio, Delegato Provinciale di Foggia della L.N.D., messaggi dal tono minaccioso riferiti a una decisione del Giudice Sportivo Territoriale;

A.S.D. GARGANO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Rocco Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco CAPUTO,
 - Società A.S.D. GARGANO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco Caputo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Rocco CAPUTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GARGANO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina